

OGGETTO: LA LEGGE DI BILANCIO 2019

Sul S.O. n. 62/L alla G.U. 31.12.2018, n. 302, è stata pubblicata la c.d. “*Legge di bilancio 2019*” (Legge 30.12.2018, n. 145). Nella versione definitiva della citata Legge **le novità fiscali sono contenute nell’art. 1**, che si compone di 1143 commi.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Comma 2

Sono state confermate **per il 2019** l’aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 13% dal 2020) e l’aliquota IVA ordinaria del **22%** (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).

INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI – Commi 7 e 8

E’ previsto che, nelle more della mancata adozione della revisione della fiscalità diretta / indiretta delle imprese immobiliari, sono applicabili le disposizioni ex art. 1, comma 36, Finanziaria 2008 ovvero la **non rilevanza** ai fini dell’applicazione dell’art. 96, TUIR (R.O.L) degli **interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca** su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

ESTENSIONE REGIME FORFETARIO – Commi da 9 a 11

Al **regime forfetario** riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono previste le seguenti modifiche.

Requisiti di accesso

A seguito della riscrittura del comma 54 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal **limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000** (ragguagliati ad anno) **per tutti i contribuenti** (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente.

In caso di **esercizio contemporaneo di attività** contraddistinte da differenti codici Ateco, **si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività**.

È prevista l’**eliminazione** dei seguenti **requisiti, non più richiesti ai fini dell’accesso al regime forfetario**:

- **spese sostenute per l’impiego di lavoratori** non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
- **costo complessivo dei beni strumentali al 31.12**, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ					
Prog.	Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovo limite ricavi/compensi	Coefficiente redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	65.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000		40%
3	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000		86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72) – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000		78%
9	Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000		67%

Cause di esclusione

Sono state **riviste**, in sede di approvazione, le **cause di esclusione** di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, prevedendo in particolare che il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti che:

- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari** ovvero **controllano direttamente o indirettamente srl o**

associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;

- **esercitano l'attività prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro** o erano **intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Comma 12

E' stato previsto **l'aumento dal 20% al 40%** della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali**.

REGIME FISCALE COMPENSI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI – Commi da 13 a 16

È prevista, a **decorrere dal 2019**, l'applicazione di **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, **pari al 15% al compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni**, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

FLAT TAX – Commi da 17 a 22

È prevista la possibilità, a **decorrere dal 2020**, di **applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP **pari al 20%**, da parte delle persone fisiche **imprenditori / lavoratori autonomi** che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, **compresi tra € 65.001 e € 100.000** ragguagliati ad anno.

Considerato l'avvio a partire dal 2020, si affronteranno in futuro le caratteristiche del provvedimento.

NUOVO REGIME DELLE PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

La disciplina delle perdite d'impresa è contenuta a fini IRPEF (persone fisiche e società di persone) nell'art. 8 del TUIR che, fino al 2017, prevedeva per le perdite derivanti:

- da imprese individuali e da partecipazione in società di persone in contabilità **ordinaria**, **l'utilizzo in riduzione di altri redditi d'impresa realizzati nell'anno** e, per l'eccedenza, **il riporto ai successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto;**
- da imprese individuali e da partecipazione in società di persone in contabilità **semplificata**, **l'utilizzo in riduzione di altri redditi** (di qualsiasi natura) realizzati nel medesimo periodo d'imposta e la **“perdita” di quanto non utilizzato con l'impossibilità del riporto ai successivi periodi d'imposta.**

La disciplina delle perdite d'impresa è contenuta a fini IRES (società di capitali ed altri enti assimilati) nell'art. 84 del TUIR che prevede per le perdite derivanti:

- da società di capitali e da partecipazione in società di capitali **“trasparenti” l'utilizzo, in misura non superiore all'80%, in riduzione di altri redditi d'impresa** e, per l'eccedenza, **il riporto illimitato ai successivi periodi d'imposta, nei quali potranno essere utilizzate allo stesso scopo e con il medesimo limite** (le perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta possono essere portate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi senza alcun limite percentuale).

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 dell'art. 8 del TUIR, con **effetti dall'esercizio 2018**, si applicano **“a regime” regole in linea con quelle previste per le società di capitali** (utilizzo in misura non superiore all'80 per cento dei redditi conseguiti nei successivi periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi, e riporto illimitato delle perdite eccedenti) anche:

- per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
- per i redditi da partecipazione dei soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria.

Disposizione transitoria per le perdite di imprese in contabilità semplificata

In via transitoria, la nuova regola di utilizzo delle perdite prodotte da imprese in contabilità semplificata (e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata) **subisce le seguenti deroghe** limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

- **le perdite maturate nel 2018** sono utilizzabili nel 2019 in misura non superiore al **40%** del reddito prodotto e nel 2020 in misura non superiore al **60%** del reddito prodotto;
- **le perdite maturate nel 2019** sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al **60%** del reddito prodotto.

Le perdite delle imprese in contabilità semplificate realizzate nel 2017

Con una disposizione transitoria per le **perdite maturate nel 2017**, si è voluto **risolvere le difficoltà relative alle perdite prodotte nel 2017 dai soggetti in contabilità semplificata** (derivanti dalla nuova gestione delle rimanenze di magazzino a seguito del passaggio obbligatorio al regime di cassa) che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura).

Le predette perdite sono utilizzabili a riduzione del reddito d'impresa prodotto:

- **nel 2018 e nel 2019, in misura non superiore al 40%** del reddito di tali esercizi;
- **nel 2020 in misura non superiore al 60%** del reddito di tale esercizio.

Liberi professionisti

N.B. resta invariato l'utilizzo delle perdite prodotte dagli esercenti arti e professioni: utilizzo **in riduzione di altri redditi** (di qualsiasi natura) realizzati nel medesimo periodo d'imposta **con impossibilità del riporto dell'eventuale eccedenza ai successivi periodi d'imposta**.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI – Commi da 28 a 34

È introdotta, a decorrere **dal 2019**, la **tassazione agevolata degli utili reinvestiti**, ossia la **possibilità di assoggettare** il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES del **15%** per la **parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili**, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente **somma**:

investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi

+

costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato

A tal fine va considerato che:

- si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

Rilevano **gli utili realizzati a decorrere dal 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, **al netto delle riduzioni del patrimonio netto** con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

- per **investimento** si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono **esclusi** gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli **ammortamenti** dei beni strumentali materiali **acquisiti dall'1.1.2019** ex art. 102, TUIR, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018;

- il **costo del personale dipendente** rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale.

L'incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ai sensi dell'art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per gli **enti non commerciali**, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività.

Per i soggetti che assumono la **qualifica di datore di lavoro a decorrere dall'1.10.2018**, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

I datori di lavoro possono fruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute / sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro **a tempo parziale** rilevano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. I soci lavoratori di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Per le **società trasparenti** ex art. 115 TUIR, l'agevolazione è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas** in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.

L'IRPEF è determinata applicando, alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa, le **aliquote ridotte di 9 punti percentuali** a partire da quella più elevata.

Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

WEB TAX – Commi da 35 a 60

In sede di approvazione è stata **rivista la c.d. “web tax”** prevista dalla Finanziaria 2018, applicabile agli esercenti attività d’impresa che, nell’anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):

- ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni;
- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

L’imposta in esame, pari al 3%, è applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

SOPPRESSIONE IRES AGEVOLATA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO – Commi 51 e 52

A seguito dell’abrogazione dell’art. 6, DPR n. 601/73, è prevista la **soppressione dell’IRES agevolata** (12% anziché 24%) a favore dei seguenti enti (con personalità giuridica):

- enti e istituti di assistenza sociale / società di mutuo soccorso / enti ospedalieri / enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione / studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza / istruzione;
- IACP, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

L’acconto IRES 2019 per gli enti in esame va calcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella risultante dall’applicazione della nuova disposizione.

N.B. Il Governo ha dichiarato che, in un prossimo decreto, darà corso ad una revisione di questo provvedimento.

**INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO AL STS –
Comma 54**

In sede di approvazione sono state modificate le disposizioni recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, in materia di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi** a favore dei **soggetti tenuti all’invio dei dati al STS (Sistema Tessera Sanitaria)**, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I soggetti tenuti all’invio dei dati al STS al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all’obbligo in esame mediante la **memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati al STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri**.

Ora è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI – Comma 55

Il **contributo**, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, è **concesso sotto forma di credito d'imposta** da utilizzare in compensazione nel mod. F24.

L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabili, il relativo corrispettivo.

FATTURAZIONE CONTRATTI SPONSORIZZAZIONE / PUBBLICITÀ SOGGETTI REGIME FORFETARIO LEGGE 398/91 – Comma 56

E' stata **soppressa** la disposizione in base alla quale gli **obblighi di fatturazione / registrazione** relativi a **contratti di sponsorizzazione / pubblicità** in capo ai soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, **sono adempiuti dai cessionari**.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI – Comma 59

È prevista l'applicazione della cedolare secca del 21% **ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) **di superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

La cedolare secca **non è applicabile** ai contratti stipulati nel 2019 **se al 15.10.2018** *“risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”*.

PROROGA IPER AMMORTAMENTO – Commi da 60 a 65

È stata prevista la **proroga dell'iper ammortamento**, ossia della maggiorazione del costo ammortizzabile di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale** secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

- entro il 31.12.2019;

ovvero

- entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo ammortizzabile di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%).

La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni e non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018:

Investimenti	Maggiorazione
Fino a € 2,5 milioni	170%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni	100%
Da € 10 milioni a € 20 milioni	50%
Oltre € 20 milioni	---

È stata disposta la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a € 500.000**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

È infine disposto che gli **acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo** devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

La Finanziaria 2019 **non prevede la proroga del super ammortamento** ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – Comma 66

È stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, **con effetto dall'1.1.2019**:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2018**;
- riguarda le estromissioni **poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019**;
- richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del **60%** entro il 30.11.2019;
 - il **rimanente 40%** entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Comma 67, lett. a)

È previsto il "differimento" del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è **prorogata al 31.12.2019**:

- la detrazione per la "generalità" degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65%** tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:
 - la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e **l'intervento prevede anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

- la **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**;
- l'acquisto e posa in opera di **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**;
- la **detrazione al 50%** per le **spese sostenute** per gli interventi di:
 - acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
 - acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
 - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013.

È confermato che la detrazione in esame è **esclusa** se l'efficienza risulta **inferiore** alla citata classe A di prodotto.

La "proroga" **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021**.

PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO – Comma 67, lett. b) n.

1

È prevista la proroga per le **spese sostenute fino al 31.12.2019** (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del **50%**;
- su un importo **massimo di € 96.000**.

Le detrazioni **c.d. "sisma bonus" / riduzione del rischio sismico** non sono oggetto di proroga in quanto le stesse sono già riconosciute **fino al 2021**.

PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – Comma 67, lett. b) n. 2

È prevista la proroga **fino al 31.12.2019** della **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2019** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018**.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE" – Comma 68

È stata prorogata **anche per il 2019** della **detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “**sistemazione a verde**” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Si rammenta che la detrazione:

- spetta anche per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

FINANZIAMENTI A SOCI DI COOPERATIVE – Comma 69

E’ prevista la **proroga al 31.12.2023** della previsione in base alla quale possono continuare a svolgere la propria attività senza necessità di iscriversi all’Albo degli intermediari finanziari le **società cooperative** esistenti all’1.1.96 e le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati che **concedono finanziamenti** sotto qualsiasi forma **esclusivamente nei confronti dei propri soci**, a condizione che:

- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a € 15 milioni;
- l’importo unitario del finanziamento sia non superiore a € 20.000;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO – Commi da 70 a 72

È prevista la modifica della disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per le **spese sostenute dal 2015 al 2020** relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa. Il credito spetta a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente **almeno pari a € 30.000**;
- si realizzi un **incremento delle spese** in esame rispetto al triennio precedente.

In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:

- è ridotto da € 20 milioni a **€ 10 milioni l’importo massimo annuo** del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
- **sono modificate / integrate le tipologie di spesa**. In particolare:
 - è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
 - sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di ricerca e sviluppo;
- il credito è **riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute**.

Credito d'imposta spettante	Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa	
50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese totali ammissibili	lett. a)	Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
	lett. c)	Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
		Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore).
25% della spesa incrementale sul residuo (*)	lett. a-bis)	Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
	lett. b)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio.
	lett. c-bis)	Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
	lett. d)	Competenze tecniche e privative industriali.
	lett. d-bis) (**)	Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).

(*) Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%.

(**) Tale previsione non è applicabile se l'inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

Inoltre, già a decorrere dal 2018:

- non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una **relazione tecnica** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione.

Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:

- organizzate e svolte **internamente all'impresa**, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / sottoprogetto;
- commissionate a **soggetti terzi**, la relazione va redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;
- **l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è **subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione**.

CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA – Commi da 73 a 77

E' stato previsto il riconoscimento **per il 2019 – 2020** di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli **acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o **derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio**.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo di € 20.000** annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0” – Commi da 78 a 81

E' stata prevista la **proroga al 2019** del bonus “Formazione 4.0” di cui all'art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018, confermando il limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

La misura dell'agevolazione è **differenziata a seconda della dimensione dell'impresa**, come di seguito.

Tipo impresa	Misura dell'agevolazione
Piccola impresa	50%
Media impresa	40%
Grande impresa	30%

CANONE RAI – Commi 89 e 90

È stabilito a **regime** l'importo del canone RAI nella misura di **€ 90**.

CREDITO D'IMPOSTA RIMOZIONE AMIANTO – Commi da 156 a 161

E' previsto un credito d'imposta per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, **dal 2019**), **finalizzate ad**

interventi su edifici / terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dall'ente proprietario, al fine di:

- bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto);
- prevenzione / risanamento del dissesto idrogeologico;
- realizzazione / ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
- recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito d'imposta in esame è pari al **65% delle erogazioni effettuate** e spetta a:

- persone fisiche / enti non commerciali nel **limite del 20% del reddito imponibile**;
- soggetti titolari di reddito d'impresa nel **limite del 10% dei ricavi annui**.

L'agevolazione è altresì riconosciuta qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per i predetti interventi siano destinate ai soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d'imposta è **ripartito in 3 quote annuali di pari importo e**, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24. Lo stesso non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. Non operano i limiti:

- di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

I **soggetti beneficiari** delle erogazioni liberali oggetto del credito d'imposta in esame:

- comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
- danno pubblica comunicazione di tale ammontare / destinazione / utilizzo delle erogazioni stesse sul proprio sito Internet / apposito portale gestito dal Ministero.

**SALDO/STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE
DIFFICOLTÀ ECONOMICA – Commi da 184 a 199**

A favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, derivanti:

- dall'**omesso versamento delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dall'**omesso versamento dei contributi** dovuti alle **Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La situazione di **grave e comprovata difficoltà economica** sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è **non superiore a € 20.000**.

In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

La definizione in esame riguarda i **debiti di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto **l'annullamento automatico** al 31.12.2018.

Al saldo / stralcio dei debiti sono applicabili, in quanto compatibili, alcune disposizioni in materia di "rottamazione-ter" di cui al DL n. 119/2018 in termini di possibilità di integrare la domanda di definizione, di effetti della definizione (sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, non avvio di nuove procedure esecutive / prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, ecc.), di modalità di pagamento di quanto dovuto (domiciliazione sul c/c, bollettino precompilato, sportello dell'Agente della riscossione), di effetti del mancato pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, ecc.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve **presentare entro il 30.4.2019 all'Agente della riscossione un'apposita dichiarazione** nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni (in tal caso va allegata copia conforme del Decreto di apertura della liquidazione) e indicati, tra l'altro, i debiti che il soggetto intende definire, nonché il numero di rate scelto.

Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l'Agente comunica **l'impossibilità di estinguere il debito** qualora:

- **non sussistano i requisiti** previsti;

ovvero

- **la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi.**

In tal caso, **se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter"** di cui all'art. 3, DL n. 119/2018, l'Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze.

Prima rata pari al 30%	Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Versamento di quanto dovuto

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato **deve versare:**

- **quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi**, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

- quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione entro il 30.11.2019** ovvero **in forma rateale**. In quest'ultimo caso:

- **il pagamento delle rate**, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza rata pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta rata pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta rata pari al 15%	Entro il 31.7.2021

- **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73.

Rapporti con la “rottamazione-bis” e “la rottamazione-ter”

I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti **anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla “rottamazione-bis” e “rottamazione-ter”** qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

Controlli

Qualora sussistano **fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati** ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l'Agente della riscossione procede al relativo controllo.

LIMITE UTILIZZO CONTANTE TURISTI UE – EXTRAUE – Comma 245

E' **umentato a € 15.000** (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante previsto per l'acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / extraUE.

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE – Commi 283 e 284

E' riconosciuto (a regime), a decorrere dal 2019, l'indennizzo a favore dei commercianti che **cessano l'attività consegnando la licenza** in Comune.

A tal fine l'interessato deve presentare all'INPS una specifica domanda per la concessione dell'indennizzo. In particolare, l'indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età (57 se donne);
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513.

È **prorogato infine l'aumento dello 0,09%** della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell'indennizzo in esame.

FATTURA ELETTRONICA A CONSUMATORI FINALI – Comma 354

E' previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono **rese disponibili dai servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate **su richiesta** dei consumatori stessi.

BONUS “ASILO NIDO” – Comma 488

E' stato **umentato da € 1.000 a € 1.500** su base annua il bonus c.d. “asilo nido” **per il triennio 2019 – 2021**.

Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla **frequenza di asili nido pubblici / privati**, nonché per il **supporto, presso la propria abitazione**, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

BONUS CULTURA 18ENNI – Comma 604

E' **riproposto anche per il 2019 il “bonus cultura”** a favore dei residenti in Italia che **compiono 18 anni nel 2019**, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – Commi da 940 a 948

E' stata riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2017** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI – Comma 1048

E' prevista la **riduzione al 50%** del pagamento della tassa automobilistica per gli **autoveicoli / motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità** di immatricolazione **compresa tra i 20 e i 29 anni**:

- in possesso del certificato di rilevanza storica;
- il cui riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Commi 1053 e 1054

È stata nuovamente concessa la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
- alla data dell'1.1.2019**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2019** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**.

In sede di approvazione è stata **umentata l'imposta sostitutiva** dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per i terreni.

ABROGAZIONE IRI – Comma 1055

È stata prevista l'abrogazione dell'**Imposta sul reddito d'impresa (IRI)** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018).

ABROGAZIONE ACE – Comma 1080

Viene prevista la **soppressione dal 2019 dell'agevolazione ACE**.

Tuttavia l'**eccedenza ACE 2018** potrà essere **riportata** (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero **trasformata** in credito d'imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l'eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.

ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP – Commi 1085 e 1086

E' disposta l'**abrogazione**:

- della **deduzione IRAP** prevista a favore di tutti i soggetti IRAP (escluse banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici), per ogni **lavoratore a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- del **credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda**, riconosciuto a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**.

AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO – Comma 1092

La **riduzione del 50% della base imponibile IMU** prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è **riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori**.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TASI – Comma 1133, lett.b)

Viene confermato **anche per il 2019 il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015** (fatte salve alcune eccezioni, quali i Comuni istituiti a seguito di fusione), fermo restando che, **se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI nella misura applicata per il 2015, è possibile mantenere tali maggiorazioni per il 2019**.

AGGIORNAMENTO REGISTRO IMPRESE / REA AGENTI E RAPPRESENTANTI - Comma 1134, lett. b)
--

E' disposta la riapertura, **fino al 31.12.2019**, del termine per **l'iscrizione e l'aggiornamento** della propria posizione nel **Registro delle Imprese / REA** da parte di:

- agenti di affari in mediazione (ad esempio, agenti immobiliari, merceologici, ecc.);
- agenti / rappresentanti di commercio;
- mediatori marittimi;
- spedizionieri.

Si ricorda che con il DL n. 91/2018 (c.d. "Decreto Milleproroghe) il predetto termine era stato fissato al 31.12.2018.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.